

**CONTRIBUTO UNIFICATO**



**20 667 / 12**

**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

REVOCA  
CONCORDATO  
PREVENTIVO

**PRIMA SEZIONE CIVILE**

R.G.N. 8973/2006

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 20667

Dott. DONATO PLENTEDA - Presidente - Rep. 2550  
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere - Ud. 19/09/2012  
Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere - PU  
Dott. MAGDA CRISTIANO - Consigliere -  
Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 8973-2006 proposto da:

BIOPESCA S.R.L. (c.f. 01845760832), in persona  
dell'Amministratore Unico pro tempore, elettivamente  
domiciliata in ROMA, VIA PAOLO EMILIO 20, presso  
l'avvocato SIGISMONDI IDA, rappresentata e difesa  
dall'avvocato BRUSCHETTA FRANCESCO, giusta procura a  
margine del ricorso;

2012

1320

- *ricorrente* -

**contro**

PROCEDURA DEL CONCORDATO PREVENTIVO BIOPESCA S.R.L.;


- *intimata* -

avverso il decreto del TRIBUNALE di MESSINA,  
depositato il 23/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 19/09/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO  
DIDONE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. AURELIO GOLIA che ha concluso per il  
rigetto del ricorso.

IL CASO.it



Ritenuto in fatto e in diritto

1.- Con decreto del 13.10.2005 il Tribunale di Messina dichiarò aperta la procedura di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori richiesta dalla s.r.l. Biopesca fissando il termine del 27.10.2005 per il deposito da parte della società della somma di euro 115.000,00 quale somma presunta necessaria per la procedura, in essa compresa quanto ricavato dalla vendita di mobili e quanto dovuto alla società per la risoluzione di un preliminare di vendita di immobile perfezionato con Garito Pippo per mutuo dissenso.

Infatti, in data 19.7.2002 la società Biopesca s.r.l. e Garito Pippo avevano stipulato un contratto preliminare di vendita di immobile, con il quale il secondo si era impegnato a vendere alla prima l'appartamento sito in Gioiosa Marea entro il 31.12.2005 o comunque a richiesta della promissaria acquirente e, successivamente, con scrittura privata del 25.7.2005, il Garito, pur mantenendo la propria disponibilità a stipulare, su richiesta della società, l'atto pubblico di compravendita, aveva proposto alla società medesima la possibilità di risolvere il preliminare di vendita, restituendo ad essa, ovvero ad altro soggetto che la società avesse indicato, la somma di




euro 110.000,00 già percepita per il trasferimento della proprietà dell'immobile.

Con istanza del 26.10.2005 la società debitrice chiese l'autorizzazione a riscuotere la somma di euro 110.000,00 dovuta dal Garito Pippo, in virtù della scrittura privata del 25.7.2005, entro il 31.1.2006, mettendo a disposizione della procedura la somma di euro 6.000,00, quale ricavato della vendita delle autovetture e delle attrezzature. A fondamento della richiesta esponeva che il sig. Garito non era ancora in grado di restituire la somma di euro 110.000,00, in quanto non era riuscito ad alienare a terzi l'immobile originariamente promesso in vendita alla società con scrittura del 19.7.2002.


Con decreto del 9.11.2005 il Tribunale autorizzò la Biopesca s.r.l. a versare euro 110.000,00 entro il 31.1.2006 a condizione che si provvedesse a depositare presso la Cancelleria del Tribunale Fallimentare il contratto preliminare di vendita intervenuto con Garito e a trascrivere il contratto preliminare con spese a carico del promissario venditore entro il 20.11.2005.

In data 23.11.2005 la Biopesca s.r.l. depositò il contratto preliminare con le firme autenticate, nonché certificazione notarile del 18.11.2005 attestante la prossima




registrazione e trascrizione del contratto preliminare del quale erano state autenticate le firme.

A seguito delle verifiche svolte dal Commissario Giudiziale emerse una inesatta rappresentazione della situazione debitoria contenuta nella proposta di concordato, in quanto, molteplici crediti privilegiati erano stati indicati dal debitore come chirografari. Ciò aveva comportato un consistente aumento della somma dei crediti aventi una legittima causa di prelazione, con la conseguenza che, essendosi notevolmente ridotta la somma dei crediti chirografari legittimati al voto, era stata facilmente raggiunta la maggioranza delle votazioni favorevoli, maggioranza che non sarebbe stata raggiunta sulla base della rappresentazione contabile del debitore.



Il tribunale, quindi, convocò per l'udienza dell'1.2.2006 la Biopesca s.r.l. ed il Commissario Giudiziale al fine di valutare se l'infedele rappresentazione della situazione debitoria esposta dalla società avesse integrato l'ipotesi di cui all'art. 173 l. fall.

Con memoria del 30.1.2006 la Biopesca s.r.l, chiese l'autorizzazione a riscuotere dal Garito la somma di euro 110.000,00 entro il 31.3.2006 (data poi modificata in 10.3.2006) limitandosi a depositare la somma di euro 10.000,00.




Il Tribunale di Messina, con decreto del 23.2.2006, ritenuto che la somma determinata per le spese della procedura era stata originariamente fissata in euro 115.000,00 mentre era stata depositata, dopo due proroghe, la somma di euro 16.000,00; evidenziato - tra l'altro - che sussistevano fondati motivi per dubitare dell'autenticità della sottoscrizione della scrittura privata di risoluzione consensuale del preliminare e rilevato che, nonostante i provvedimenti di proroga del termine per il deposito (artificiosamente interpretati dalla debitrice), la società non aveva provveduto a quanto disposto dall'art. 163 l. fall., dichiarò la società decaduta dal concordato preventivo.

2.- Contro tale decreto la s.r.l. Biopesca ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. formulando due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione e violazione di legge.

Non ha svolto difese il commissario giudiziale intimato.

3.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia <<contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma n. 5, c.p.c.)>>, lamentando che il tribunale abbia erroneamente qualificato l'obbligo del versamento della somma di euro 110.000,00 da parte di Garito Pippo. Deduce che la somma




versata, pari a euro 16.000,00 doveva essere ritenuta sufficiente a far fronte alle spese di procedura mentre la somma che avrebbe dovuto versare il Garito era destinata al soddisfacimento dei creditori. Il tribunale aveva recepito con il decreto di ammissione e con quello di proroga del 9.11.2005 l'avvenuta risoluzione consensuale del preliminare di vendita.

3.2.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 1322 c.c. ed agli artt. 163 e 177 1. fall.


Formula (sebbene non richiesto *ratione temporis*) il seguente quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c.:

<<il tribunale dichiarando la decadenza della società dalla procedura di concordato preventivo, per mancato versamento di una somma premesso: che nei precedenti provvedimenti e atti di causa, il Tribunale e la ricorrente hanno considerato la somma di euro 110.000,00 quale somma destinata al pagamento dei creditori e non quale somma presunta necessaria alla procedura, la deliberazione di decadenza della società dalla procedura di concordato preventivo ex art. 163 1. fall., ha considerato mancante un presupposto che è, invece, sussistente e nel fare ciò, ha violato il diritto della società a risolvere la crisi



d'impresa con lo strumento concordatario giusto accordo perfezionatosi con i creditori, ex art. 177 l. fall. rappresenta una "anticipata liquidazione dell'attivo", dopo che è intervenuta l'approvazione del concordato ex art. 177 l. fall., viola il diritto della società a risolvere la crisi d'impresa con lo strumento concordatario, giusto accordo perfezionatosi con i creditori per effetto del raggiungimento della maggioranza?>>.


4.- Osserva la Corte che, trattandosi di ricorso proposto nel vigore dell'art. 360 c.p.c. prima della modifica introdotta dalla riforma del 2006, è applicabile il principio per il quale <<con il ricorso per cassazione di cui all'art. 111, comma secondo, Cost. si possono denunciare soltanto "violazioni di legge", con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso, sia alla legge regolatrice del processo. Pertanto la inosservanza del giudice civile all'obbligo della motivazione su questioni di fatto integra "violazione di legge", e come tale è denunciabile con il detto ricorso, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile), la quale si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la



"ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sè, restando esclusa la riconducibilità in detta previsione di una verifica sulla sufficienza e razionalità della motivazione medesima in raffronto con le risultanze probatorie>> (Cass., Sez. Un., 16 maggio 1992 n. 5888).

Il provvedimento impugnato è adeguatamente e logicamente giustificato in ordine all'accertamento eseguito circa la decadenza per mancato deposito nei termini della somma determinata per le spese della procedura.


Il primo motivo di ricorso - con il quale è denunciata la contraddittorietà della motivazione - è pertanto inammissibile, mentre non sussistono le violazioni di legge denunciate, posto che <<ai fini della determinazione della somma che si presume necessaria per lo svolgimento della procedura di concordato preventivo, da depositarsi dall'imprenditore nella cancelleria del tribunale nel termine fissatogli dal tribunale con il decreto di ammissione al concordato, non può essere adottato il criterio stabilito dall'art 90 c.p.c. per l'anticipazione delle spese per gli atti necessari al processo, dovendo tenersi conto delle spese occorrenti non soltanto per



l'amministrazione del patrimonio del debitore in stato di insolvenza, ma anche per atti od attività non squisitamente processuali, come, ad esempio, per la pubblicazione del decreto di ammissione al concordato nel foglio degli annunci legali e nei giornali indicati dal tribunale, per il compenso al commissario giudiziale e per le eventuali spese di registrazione. La concreta determinazione di tale somma, implicando un mero calcolo, rientra nei poteri del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità>> (Sez. 1, Sentenza n. 688 del 12.03.1973, Rv. 362856)

D'altra parte, il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163 n. 4 Legge fall.) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo è inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 7598 del 10.07.1993, Rv. 483093).

Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile risolvendosi il secondo motivo in una richiesta di diversa



valutazione di congruità della somma, determinata incensurabilmente dal Tribunale per le spese della procedura.


Nulla va disposto in ordine alle spese per l'assenza di attività difensiva da parte della procedura.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 19 settembre 2012

Il consigliere estensore



Il Presidente



IL CASO.it

Depositato in Cancelleria

« 22 NOV 2012

IL CANCELLIERE  
Alfonso Madafferi

